

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA

9 OTTOBRE 2011

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, ART. 50

FOGLIO DI FAMIGLIA

15[°] CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

SEZIONE I NOTIZIE SU FAMIGLIA E ALLOGGIO

Domanda 1.1

Per **Abitazione** si intende un locale (o un insieme di locali):

- ▶ destinato stabilmente ad uso abitativo;
- ▶ separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto);
- ▶ indipendente (cioè dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno o da spazi di disimpegno comune - strada, cortile, scale, pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc. - ovvero un accesso che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni);
- ▶ inserito in un edificio (o che costituisca esso stesso un edificio).

Per **Altro tipo di alloggio** si intende un alloggio che non rientra nella definizione di abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato), occupato da una o più persone come dimora abituale o temporanea alla data del Censimento (come, ad esempio, roulotte-caravan, tenda, camper, baracca, capanna, grotta, garage, cantina, stalla, ecc.).

Per **Alloggio presso sede diplomatica o consolare** si intende un alloggio situato in territorio estero.

Per **Struttura residenziale collettiva** si intende una struttura utilizzata per la dimora di ampi gruppi di persone e/o di una o più famiglie. In questa categoria rientrano gli alberghi, gli ospedali, le case di riposo per anziani, i centri di accoglienza e istituti di varia natura (religiosi, di cura, di assistenza, di istruzione, ecc.).

- Se la famiglia occupa un alloggio all'interno di una sede diplomatica o consolare barrare la casella 3.

- Se la famiglia ha la propria dimora abituale in una struttura residenziale collettiva barrare la casella 4. Ad esempio: una famiglia che dimora abitualmente in un residence o in stanze di albergo oppure le famiglie che hanno fissato la propria dimora in alloggi che non hanno le caratteristiche di abitazione e che sono ubicati all'interno di strutture residenziali collettive (come la famiglia di un custode di un ospedale che vive in un alloggio all'interno della struttura).

Domanda 1.2

Indicare in metri quadrati (arrotondati senza decimali) la superficie interna dell'abitazione, ovvero la superficie del pavimento al netto dei muri (superficie calpestabile) ed escludendo solo balconi, terrazze e pertinenze (ad es. cantine, soffitte, garage, ecc.). Se l'abitazione si sviluppa su più livelli, o comprende anche stanze con accesso indipendente, va sommata la superficie di tutte le parti.

Domanda 1.3

Barrare la casella 1 se l'alloggio è occupato solo da una famiglia; barrare la casella 2 se nell'alloggio coabitano due o più famiglie. Si precisa che è solo in assenza di vincoli di natura parentale o affettivi che la compresenza nello stesso alloggio può determinare l'individuazione di più famiglie coabitanti.

Domanda 1.4

Rispondono solo le famiglie che alla domanda 1.3 hanno barrato la casella 2. Solo in questo caso bisogna indicare, nell'apposito riquadro, il codice questionario di ogni famiglia coabitante (esclusa la propria) e il cognome e nome dell'intestatario della/e famiglia/e coabitante/i. Il **codice questionario** è un identificativo univoco di 13 cifre che si trova sulla prima pagina di ogni Foglio di famiglia. Ad esempio: nel caso di un alloggio con 4 famiglie coabitanti con intestatari del Foglio di famiglia ROSSI GERARDO, ROSSINI

ANDREA, BIANCHI GIUSEPPE e VERDI SIMONA, l'intestatario del Foglio di famiglia ROSSI GERARDO dovrà indicare le famiglie di ROSSINI ANDREA, BIANCHI GIUSEPPE e VERDI SIMONA (inserendo i rispettivi "codice questionario" e cognome e nome degli intestatari). Le altre famiglie in coabitazione faranno lo stesso, inserendo nel proprio Foglio di famiglia le restanti 3 famiglie.

Se nell'alloggio coabitano più di 4 famiglie e/o non tutte le famiglie coabitanti hanno ricevuto il Foglio di famiglia è necessario chiamare il numero verde 800.069.701.

Domanda 1.5

Barrare la casella 1 nel caso in cui l'alloggio sia di proprietà esclusiva o condivisa di almeno una delle persone che vi dimorano. Barrare la casella 1 anche quando si dimora nell'alloggio per diritto di usufrutto, o in godimento di altro diritto reale (ad esempio di uso, di abitazione) o quando l'alloggio è oggetto di riscatto, o perché si è venduta la sola nuda proprietà, ed anche se il proprietario affitta parte della sua casa continuando ad abitarvi.

Barrare le caselle 2 o 3 quando l'alloggio non è di proprietà di alcuna delle persone che vi dimorano, ma presa in affitto (casella 2), o occupata ad altro titolo (casella 3), cioè a titolo gratuito o a titolo di prestazioni di servizio.

SEZIONE II NOTIZIE SULLE PERSONE CHE HANNO DIMORA ABITUALE NELL'ALLOGGIO

1 NOTIZIE ANAGRAFICHE

Il quesito che riguarda la “relazione di parentela o di convivenza con l'intestatario del Foglio di famiglia” viene posto, insieme a quelli sul sesso, lo stato civile e la data del matrimonio, allo scopo di ottenere informazioni sulle famiglie e sui nuclei familiari; in particolare tali quesiti consentono di ottenere informazioni sulla loro composizione, dimensione e tipologia (ad esempio sul numero di coppie con figli, sul numero di bambini che vivono con un solo genitore, sul numero di persone che vivono da sole, ecc.).

Domanda 1.1

Indicare la relazione di parentela o di convivenza con l'intestatario del Foglio di famiglia. Per intestatario del Foglio di famiglia si intende la persona cui è intestata la scheda di famiglia in Anagrafe.

- Non risponde a questa domanda l'intestatario del Foglio di famiglia o persona di riferimento (persona 01 della Lista A); la risposta è già compilata.
- Deve barrare la casella corrispondente alla modalità 03 la persona che convive in coppia con l'intestatario del Foglio di famiglia, sia nel caso di coppia formata da persone di sesso diverso, sia nel caso di coppia formata da persone dello stesso sesso.
- I figli vanno classificati come tali se riconosciuti dall'intestatario e/o dal coniuge/convivente.
- I figli del solo coniuge/convivente dell'intestatario devono barrare la casella 06 (“Figlio/a del solo coniuge/convivente”), anche se il genitore è deceduto o non dimora abitualmente nell'alloggio.
- Deve barrare la casella 08 (“Suocero/a dell'intestatario”) anche il genitore (o coniuge del genitore) del convivente dell'intestatario.
- I parenti (ad eccezione dei figli) del solo coniuge/convivente dell'intestatario devono barrare la casella relativa alla corrispondente relazione di parentela, anche se il coniuge/convivente dell'intestatario non dimora abitualmente nell'alloggio.
- I parenti dell'intestatario e/o del coniuge/convivente non menzionati tra le risposte (zio dell'intestatario o del coniuge/convivente, cugino dell'intestatario o del coniuge/convivente, ecc.), che dimorano abitualmente in questo alloggio, devono barrare la casella 16 (“Altro parente dell'intestatario e/o del coniuge/convivente”).

- Le persone che dimorano abitualmente in questo alloggio e non hanno legami di parentela con l'intestatario e/o con il coniuge/convivente, devono barrare la casella 17 (“Altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela o affinità”). Nel caso in cui queste persone costituiscano famiglia a sé stante, devono compilare un altro Foglio di famiglia.
- Il personale di servizio della famiglia (domestici, collaboratori familiari) che dimora abitualmente nell'alloggio deve barrare la casella 17. Qualora costituisca famiglia a sé stante, deve compilare un altro Foglio di famiglia.

Domanda 1.2

Il “sesso” è la variabile fondamentale per la lettura dei dati statistici in maniera distinta e comparata per uomini e donne.

Domanda 1.3

La domanda sulla data di nascita viene posta per consentire il calcolo dell'età in anni compiuti, al fine di minimizzare i rischi di errore sull'informazione relativa all'età delle persone.

La data di nascita deve essere scritta in cifre e non in lettere; il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, anteponeendo, se necessario, uno zero (ad esempio: 05/06/1967).

Domanda 1.4

La domanda sul luogo di nascita (luogo in cui è avvenuta la nascita) viene posta perché, messa in relazione con altre informazioni (ad es. quella sul luogo di residenza), può fornire indicazioni sui movimenti della popolazione all'interno dell'Italia e tra l'Italia e gli altri Paesi.

- Le persone nate nel comune di attuale residenza devono barrare la casella 1 (“In questo comune”).
- Per i nati in un altro comune italiano va indicata l'attuale denominazione del comune dove la persona è nata. Indicare la denominazione del comune e non quella della località (frazione, centro abitato, ecc.). Deve essere, inoltre, specificata la sigla della provincia a cui appartiene il comune alla data del Censimento.
- Per i nati all'estero va indicata l'attuale denominazione dello stato estero considerando i confini al 9 ottobre 2011. Lo stato estero di nascita deve essere indicato in caratteri latini e in italiano.

Domanda 1.5

La domanda sulla iscrizione nell'Anagrafe del comune permette di individuare con maggiore precisione il luogo in cui la persona è residente. Il comune di iscrizione anagrafica è quello dove l'interessato può richiedere il proprio documento d'identità e lo stato di famiglia. L'intestatario risponde solo nel caso in cui sulla prima pagina del Foglio di famiglia non sia riportato l'indirizzo pre-stampato.

- Le persone iscritte nell'Anagrafe del comune in cui sono censite devono barrare la casella 1 (“Sì, in questo alloggio”) o la casella 2 (“Sì, ma in un altro alloggio o convivenza”).

- Per le persone iscritte nell'Anagrafe di un altro comune italiano va indicata l'attuale denominazione del comune dove la persona è iscritta in Anagrafe. Indicare la denominazione del comune e non quella della località (frazione, centro abitato, ecc.). Deve essere, inoltre, specificata la sigla della provincia a cui appartiene il comune.
- Le persone non iscritte nell'Anagrafe di alcun comune italiano devono barrare la casella 4 ("No, in nessun comune italiano").
*Si precisa che con il termine **convivenza** ci si riferisce ad esempio: agli istituti di istruzione (quali collegi, seminari, ecc.), agli istituti assistenziali (quali orfanotrofi, case famiglia, case di riposo per adulti inabili e anziani, ecc.), agli istituti di cura (quali ospedali, cliniche, ecc.), agli istituti penitenziari, alle convivenze ecclesastiche, alle convivenze militari (ospedali militari, carceri militari, caserme, ecc.), agli alberghi, pensioni, locande e simili, alle navi mercantili (quali navi da crociera, ecc.), ecc..*

2 STATO CIVILE E MATRIMONIO

Domanda 2.1

- Le persone coniugate che non vivono più con il proprio coniuge, a causa di uno stato di crisi della coppia, devono barrare la casella 3 ("Separato/a di fatto") e non la casella 2 ("Coniugato/a").
- Le persone coniugate che vivono in una situazione di lontananza dal coniuge per motivi contingenti o di necessità devono barrare la casella 2 ("Coniugato/a") e non la casella 3 ("Separato/a di fatto").
- Le persone "già coniugate" (ossia le persone che hanno ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898) devono barrare la casella 5 ("Divorziato/a").

Domanda 2.2

- Devono rispondere tutte le persone che hanno contratto almeno un matrimonio: oltre ai coniugati devono rispondere anche le persone separate di fatto o legalmente, divorziate o vedove.
- La data di celebrazione del matrimonio deve essere indicata in cifre e non in lettere (ad esempio: 05/1969); in caso di più matrimoni, indicare la data dell'ultimo.

Domanda 2.3

Il quesito sullo stato civile prima dell'ultimo matrimonio consente di ottenere informazioni aggiuntive sulla formazione delle coppie e, dunque, sulla tipologia dei nuclei familiari.

Indicare il proprio stato civile prima dell'ultimo matrimonio, anche se questo è stato l'unico matrimonio contratto.

Devono rispondere tutte le persone che hanno contratto almeno un matrimonio: oltre ai coniugati devono rispondere anche le persone separate di fatto o legalmente, divorziate o vedove.

3 CITTADINANZA

Le domande sulla cittadinanza vengono poste per avere un'informazione sul numero di persone residenti in Italia che possiedono la cittadinanza italiana o quella straniera; messa in relazione con l'età della popolazione residente, l'informazione sulla cittadinanza fornisce, ad esempio, il numero dei potenziali votanti e le loro caratteristiche.

I quesiti sul luogo di nascita dei genitori (sia della madre che del padre) vengono posti al fine di ricostruire l'origine di ciascun individuo, in particolare degli immigrati e dei loro discendenti.

Domanda 3.1

- Le persone straniere devono barrare la casella 2 e specificare il nome dello stato estero di cui sono cittadini in caratteri latini e in italiano. Deve essere indicata l'attuale denominazione dello stato estero considerando i confini al 9 ottobre 2011.
- Le persone che possiedono, oltre alla cittadinanza italiana, anche un'altra cittadinanza, devono indicare solo quella italiana (barrando la casella 1).
- I cittadini stranieri con più cittadinanze (ad esclusione di quella italiana) devono specificare un solo stato estero di cittadinanza, secondo il seguente ordine di precedenza: a) Paesi appartenenti all'Unione Europea, b) altri Paesi. Nel caso di cittadinanze multiple all'interno del gruppo a) oppure del gruppo b), deve essere specificato un solo stato estero a scelta.
- Le persone che non hanno alcuna cittadinanza devono dichiararsi apolidi (barrando la casella 3). Nella categoria degli apolidi rientrano anche le persone la cui situazione relativa alla cittadinanza non sia stata chiarita a seguito di dissoluzione, separazione o unificazione di Stati.

Domanda 3.2

- Chi è cittadino italiano dalla nascita deve barrare la casella 1 ("Sì"), anche se nato all'estero.
- Chi è diventato cittadino italiano in seguito a specifica istanza e al conseguente atto di conferimento da parte dell'autorità competente, ovvero chi ha acquisito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio, naturalizzazione ordinaria o straordinaria, nascita in Italia e residenza legale ininterrotta fino al 18° anno di età, deve barrare la casella 2 ("No"). Deve barrare la casella 2 anche chi è diventato cittadino italiano per acquisizione "automatica" della cittadinanza, ad esempio:
 - a) il minore che abbia acquisito la cittadinanza italiana perché adottato da un cittadino italiano o per riconoscimento di maternità o paternità (o dichiarazione giudiziale della filiazione) da parte del genitore italiano;
 - b) il figlio minore convivente di chi abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Domanda 3.3

Chi ha barrato la casella 2 del quesito 3.2 (e quindi è cittadino italiano, ma non dalla nascita):

- ▶ deve specificare se ha avuto la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio oppure per altri motivi (ad esempio naturalizzazione);
- ▶ deve specificare anche il nome dello stato estero di cui è cittadino, in caratteri latini e in italiano. Deve essere indicata anche l'attuale denominazione dello stato estero considerando i confini al 9 ottobre 2011.

Domande 3.4 e 3.5

Se i genitori sono nati all'estero va indicata l'attuale denominazione dello stato estero considerando i confini al 9 ottobre 2011. Lo stato estero di nascita deve essere indicato in caratteri latini e in italiano.

4

PRESENZA E DIMORA PRECEDENTE

I quesiti del punto 4 permettono di individuare i migranti interni e internazionali. I migranti interni sono definiti come coloro che, residenti in un comune al tempo della rilevazione, sono stati precedentemente residenti in un altro comune. I migranti internazionali sono definiti come coloro che, indipendentemente dal Paese di nascita e dalla cittadinanza, sono stati, in un certo momento della loro vita, residenti in un altro Paese.

Domanda 4.1

Barrare la casella corrispondente al luogo dove si trovava alla data del Censimento.

Barrare la casella 1 ("In questo alloggio") o 2 ("In questo comune, ma in un altro alloggio o convivenza") anche se la persona era assente dal comune il 9 ottobre 2011, ma è rientrata il 10 ottobre 2011 e non è stata censita altrove.

*Si precisa che con il termine **convivenza** ci si riferisce ad esempio: agli istituti di istruzione (quali collegi, seminari, ecc.), agli istituti assistenziali (quali orfanotrofi, case famiglia, case di riposo per adulti inabili e anziani, ecc.), agli istituti di cura (quali ospedali, cliniche, ecc.), agli istituti penitenziari, alle convivenze ecclesastiche, alle convivenze militari (ospedali militari, carceri militari, caserme, ecc.), agli alberghi, pensioni, locande e simili, alle navi mercantili (quali navi da crociera, ecc.), ecc..*

Domanda 4.2 (risponde solo chi ha 1 anno o più)

Chi ha barrato la casella 3 ("In un altro comune italiano") deve indicare la denominazione attuale del comune dove risiedeva. Indicare la denominazione del comune e non quella della località (frazione, centro abitato, ecc.). Deve essere specificata la sigla della provincia a cui appartiene il comune alla data del Censimento.

Chi ha barrato la casella 4 ("All'estero") deve specificare la denominazione dello stato estero in caratteri latini e in italiano, considerando i confini al 9 ottobre 2011.

Domanda 4.3 (risponde solo chi ha 5 anni o più)

Chi ha barrato la casella 3 ("In un altro comune italiano") deve indicare la denominazione attuale del comune dove risiedeva. Indicare la denominazione del comune e non quella della località (frazione, centro abitato, ecc.). Deve essere specificata la sigla della provincia a cui appartiene il comune alla data del Censimento.

Chi ha barrato la casella 4 ("All'estero") deve specificare la denominazione dello stato estero in caratteri latini e in italiano, considerando i confini al 9 ottobre 2011.

5

ISTRUZIONE

Domanda 5.1 (per chi ha 6 anni o più)

I titoli di studio elencati sono quelli conseguiti nell'ambito del sistema scolastico italiano.

- I bambini che hanno 6 anni o più che ancora non frequentano la scuola primaria devono barrare la casella 01.
- Gli scolari della prima classe della scuola elementare (scuola primaria) devono barrare la casella 02.
- Le persone in possesso di due o più titoli di studio dello stesso grado devono indicare quello ritenuto più importante in relazione all'eventuale attività professionale esercitata.
- Le persone (in particolare i **cittadini stranieri**) che hanno conseguito il titolo di studio più elevato **all'estero** devono barrare la casella relativa al titolo corrispondente in Italia.
- I cittadini stranieri che non hanno conseguito alcun titolo di studio devono scegliere fra le modalità 01 ("Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere") e 02 ("Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere") **facendo riferimento alla propria lingua madre.**

Per rispondere adeguatamente alla domanda 5.1 è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

modalità 03: Licenza di scuola elementare (o valutazione finale equivalente) corrisponde al completamento del primo livello dell'istruzione di base. Alla licenza elementare è assimilato il certificato rilasciato dopo un corso di scuola popolare di tipo C;

modalità 04: Licenza di scuola media (o avviamento professionale), conseguita prima dell'istituzione della scuola media unificata, corrisponde al completamento del secondo livello dell'istruzione di base. Per l'ammissione ai corsi è richiesta la licenza elementare (o valutazione finale equivalente);

modalità 05: Diploma di scuola secondaria superiore di durata 2-3 anni comprende:

- ▶ Diploma di scuola secondaria superiore: qualifica di istituto professionale o licenza di scuola magistrale o qualifica di istituto d'arte. È un titolo di studio conseguito, presso l'Istituto professionale o la Scuola magistrale o l'Istituto d'arte o l'Istituto tecnico o l'Istituto magistrale, al termine di un ciclo di studi secondari superiori di durata inferiore a 4 anni (corso di 2-3

anni) che non permette l'iscrizione ad un corso di studi universitario. Per l'ammissione ai corsi è richiesta la licenza di scuola media (o di avviamento professionale);

- **Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni):** corrispondono ai titoli intermedi conseguiti presso i Conservatori di Musica e l'Accademia Nazionale di Danza prima della riforma del 1999 del settore A.F.A.M. (Legge n.508/99).

Rientra in questa modalità il diploma finale di Conservatorio musicale o di Danzatore, ma non il diploma di scuola secondaria superiore.

Coloro i quali sono in possesso del diploma finale di Conservatorio musicale o di Danzatore e del diploma di scuola secondaria superiore dovranno barrare la casella 07 ("Diploma di Accademia di Belle Arti, ecc.");

modalità 06: Diploma di scuola secondaria superiore di durata 4-5 anni conseguito presso i licei (Liceo classico o scientifico o linguistico o artistico o socio-psico-pedagogico) o presso l'Istituto professionale o la Scuola magistrale o l'Istituto d'arte o l'Istituto tecnico o l'Istituto magistrale, al termine di un ciclo di studi secondari superiori della durata di 4 o 5 anni e che permette l'iscrizione ad un corso di studi universitario. Per l'ammissione ai corsi è richiesta la licenza di scuola media (o di avviamento professionale);

modalità 07: Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc., Conservatorio (vecchio ordinamento) si fa riferimento ai corsi attivati prima dell'istituzione dei corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) e comprende:

- diploma finale conseguito presso Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del vecchio ordinamento, precedente la riforma del settore A.F.A.M. (Legge n.508/99).

Coloro i quali non abbiano conseguito anche il diploma di scuola secondaria superiore dovranno barrare la casella 05.

Coloro i quali avessero frequentato anche il corso integrativo post-diploma dovranno barrare la casella 09.

- diploma conseguito presso la Scuola per Interpreti e Traduttori prima della legge n.697/86 (cfr. modalità 10);

modalità 08: Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o parauniversitarie) rilasciato al termine di un corso di diploma universitario e dalle scuole dirette a fini speciali. Si consegue dopo un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 (diploma di statistica, di vigilanza alle scuole elementari, diploma ISEF del vecchio ordinamento, diploma di paleografia e filologia musicale, ecc.). Il diploma universitario a livello internazionale, corrisponde al primo gradino del primo ciclo di istruzione universitaria (per es. *bachelor's degree* - o *first degree* - inglese). Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4-5 anni);

modalità 09: Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello.

Si fa riferimento ai corsi attivati dopo la riforma del settore A.F.A.M. (Legge n.508/99), ai quali si accede dopo il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e comprende il diploma accademico conseguito presso Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del nuovo ordinamento.

Corrispondono ai diplomi conseguiti al termine di corsi di durata triennale;

modalità 10: Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento.

A seguito della riforma dell'istruzione superiore, sono previsti due cicli consecutivi: Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale. Per la Laurea triennale di I livello sono necessari 3 anni; sono inclusi i titoli rilasciati dalla Scuola superiore per mediatori linguistici istituita dopo la riforma (Legge n.697/86);

modalità 11: Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello.

Si fa riferimento ai corsi attivati dopo la riforma del settore A.F.A.M. (Legge n.508/99), ai quali si accede dopo il conseguimento di un diploma accademico di I livello o laurea triennale e comprende il diploma accademico conseguito presso Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del nuovo ordinamento.

Corrispondono ai diplomi conseguiti al termine di corsi di durata biennale;

modalità 12: Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento comprende:

- Laurea lunga del vecchio ordinamento, titolo di studio che si consegue dopo un corso di studi universitari di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4-5 anni). La laurea, a livello internazionale, corrisponde al secondo gradino del primo ciclo di istruzione universitaria (per es. alla *maitrise* francese).
- Lauree Specialistiche/Magistrali a ciclo unico sono Farmacia, Odontoiatria, Veterinaria e Ingegneria Edile-Architettura (che durano 5 anni), Medicina (che dura 6 anni) e Giurisprudenza (attiva dall'a.a. 2007/08). Per queste lauree non è previsto alcun titolo dopo i primi 3 anni, ma solo al completamento del ciclo.

Domande 5.2 e 5.3

Coloro che hanno conseguito un Master extra-universitario attivato e gestito da enti privati e scuole di formazione, alla domanda 5.2 devono barrare la casella 2 ("No"). Nel rispondere alla domanda 5.3 sono possibili più risposte.

Master di I livello corsi a cui si può accedere dopo la Laurea triennale di I livello o dopo il Diploma A.F.A.M. di I livello, e dura un anno.

Master di II livello corsi a cui si può accedere dopo la Laurea Specialistica/Magistrale o dopo il Diploma A.F.A.M. di II livello, e dura un anno.

Scuola di specializzazione si consegue successivamente alla Laurea del vecchio ordinamento, alla Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento o alla Laurea specialistica del nuovo ordinamento, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione.

Devono barrare la casella 3 ("Scuola di specializzazione") anche le persone in possesso di un diploma di "laurea speciale" (secondo diploma di laurea a completamento degli studi), cioè conseguito dopo un corso della durata di almeno 4 anni successivo alla laurea (ad es. Ingegneria Spaziale).

Dottorato di ricerca (dottorato di **Formazione alla Ricerca**) si consegue successivamente alla laurea (Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento, Laurea biennale specialistica di II livello del nuovo ordinamento), al termine di un corso di studi e di ricerca personale non inferiore ai 3 anni finalizzato all'approfondimento dell'indagine scientifica e della metodologia di ricerca nel rispettivo settore. A livello internazionale il **Dottorato di ricerca** è un titolo di studio post-laurea che equivale al completamento del secondo ciclo di istruzione universitaria (per es. *Ph.D.*).

6

CONDIZIONE PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE

Domanda 6.1

Per lavoro si intende qualsiasi attività diretta all'ottenimento di una retribuzione, salario, stipendio, profitto, ecc.. Non devono essere considerate le ore impiegate per lavori casalinghi, piccole manutenzioni o riparazioni domestiche, hobbies e simili.

Devono barrare la casella 1 ("Sì") coloro che:

- ▶ nella settimana dal 2 all'8 ottobre hanno svolto una o più ore di lavoro retribuito alle dipendenze o in modo autonomo, svolgendo un'attività di tipo abituale, occasionale o stagionale indipendentemente dalla continuità e dall'esistenza di un regolare contratto di lavoro. Si deve considerare qualsiasi tipo di reddito: retribuzione, stipendio, profitto, eventuali pagamenti in natura, vitto, alloggio o altro, anche se non ancora percepito o se riscosso in una settimana diversa da quella in cui è stata effettuata la prestazione; devono barrare la casella 1 anche i **tirocinanti** e **stagisti** che percepiscono una retribuzione o un compenso non monetario purché continuativo (buoni pasto, ricarica cellulare, buoni benzina, ecc.);

- ▶ nella settimana dal 2 all'8 ottobre hanno svolto una o più ore di lavoro aiutando un familiare o un parente nella sua attività autonoma, azienda o impresa, anche senza essere pagati (coadiuvanti familiari).

Per **Coadiuvante familiare** si intende chi collabora con un familiare che svolge un'attività in conto proprio, senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto (ad es. moglie che aiuta il marito negoziante, figlio che aiuta il padre agricoltore).

Devono barrare la casella 2 ("No"):

- ▶ coloro che nella settimana dal 2 all'8 ottobre hanno effettuato ore di lavoro non retribuito presso organismi, istituti, associazioni e simili in qualità di aderente volontario alle attività delle stesse;
- ▶ i lavoratori stagionali che non hanno effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento.

Domanda 6.2

Devono barrare la casella 1 ("Sì") coloro che nella settimana dal 2 all'8 ottobre avevano un lavoro dal quale erano assenti per uno dei seguenti motivi: ferie, aspettativa, maternità/paternità, ridotta attività dell'impresa, malattia, vacanza, CIG (Cassa Integrazione Guadagni), ecc.. Tale domanda consente di acquisire informazioni sulla continuità del lavoro e l'attaccamento formale ad esso, in termini di assenza e di salario percepito.

I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. Fanno eccezione i dipendenti assenti per maternità (assenza obbligatoria) o per congedo parentale (assenza facoltativa). Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

Domanda 6.3

Devono barrare la casella 1 ("Sì") coloro che, nelle ultime 4 settimane (dall'11 settembre all'8 ottobre), hanno risposto ad offerte di lavoro comparse su quotidiani, hanno presentato domanda per un concorso, hanno inviato il proprio *curriculum* ad un'azienda, ecc.. Rispondono "Sì" anche coloro che inizieranno un lavoro entro 3 mesi dalla data del Censimento (9 ottobre 2011).

Domanda 6.5

Devono fornire la risposta solo coloro che alla domanda 6.3 e alla domanda 6.4 hanno barrato la casella 1 ("Sì"). Per tutti gli altri il questionario riprende dalla domanda 6.6.

Devono barrare la casella 1 ("Sì") coloro i quali pur non lavorando attualmente, ma essendo alla ricerca di un lavoro, hanno svolto in passato un'attività lavorativa retribuita o anche non retribuita, ma in questo caso, solo in qualità di coadiuvante familiare.

Domanda 6.6

Per rispondere adeguatamente alla domanda, attenersi alle seguenti definizioni:

Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o percettore/trice di reddito da capitale.

- Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente: chi percepisce una o più pensioni di anzianità/vecchiaia o invalidità. Tali prestazioni vengono corrisposte per effetto dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta, al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro. In questa categoria sono incluse anche le pensioni indennitarie costituite da rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il grado della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un evento accaduto nello svolgimento di un'attività lavorativa. Le pensioni indennitarie sono erogate solo in presenza di un periodo minimo di versamenti contributivi.
- Percettore/trice di reddito da capitale: chi riceve un reddito, una rendita o un guadagno derivante da proprietà, investimenti, interessi, affitti, *royalties*, ecc..

Studente/ssa: chi si dedica prevalentemente allo studio.

Casalinga/o: chi si dedica prevalentemente alle cure della propria famiglia e della propria casa.

In altra condizione: chi si trova in una condizione diversa da quelle sopra elencate (ad esempio pensionato per motivi diversi dall'attività lavorativa, titolare di pensione sociale, di pensione di invalidità civile, ecc.).

7 LUOGO DI STUDIO O LAVORO

Domanda 7.1

- Barrare la casella 1 ("Sì, mi reco al luogo di studio") anche per i bambini che frequentano l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, ecc..
- Gli studenti-lavoratori devono barrare la casella 2 ("Sì, mi reco al luogo di lavoro").
- I lavoratori che svolgono la loro attività in parte nel proprio alloggio e in parte presso il luogo di lavoro (ad esempio: telelavoro, part time) devono far riferimento al luogo nel quale trascorrono la maggior parte dell'orario lavorativo.
- Nel caso di braccianti agricoli che lavorano presso diverse aziende agricole e, dunque, non hanno una sede fissa di lavoro, barrare la casella 5 ("No, perché non ho una sede fissa di lavoro").
- Barrare la casella 6 ("No, perché non studio, non lavoro e non frequento corsi di formazione professionale") anche se la persona accompagna giornalmente i figli a scuola ma successivamente non si reca ad un luogo di lavoro o di studio.

Domanda 7.2

- Può non esserci relazione tra l'indirizzo del luogo di lavoro (dove si svolge giornalmente l'attività lavorativa) e l'indirizzo dello stabilimento, ente, azienda da cui si dipende. È il caso, ad esempio, del dipendente di una ditta appaltatrice del servizio di manutenzione presso uno stabilimento siderurgico, il quale nel rispondere deve far riferimento all'indirizzo dello stabilimento e non a quello della ditta da cui dipende.
- Nel caso in cui, ad esempio, alla data del Censimento si stia svolgendo attività di consulenza in una sede o azienda differente da quella da cui si dipende, nel rispondere bisogna far riferimento all'indirizzo della sede di consulenza.
- Gli studenti-lavoratori devono far riferimento all'indirizzo del luogo di lavoro.
- Chi esercita la professione su mezzi di trasporto (autisti, ferrovieri, tranvieri, piloti, marittimi, ecc.) deve far riferimento all'indirizzo del luogo da cui prende servizio (posteggio, stazione, deposito, aeroporto, porto, ecc.).
- Chi ha due luoghi di studio o di lavoro abituali deve rispondere facendo riferimento allo studio o all'attività lavorativa principale.

Chi ha barrato la casella 2 deve indicare la denominazione del comune e non quella della località (frazione, centro abitato, ecc.). Deve essere, inoltre, specificata la sigla della provincia a cui appartiene il comune alla data del Censimento.

Chi ha barrato la casella 3 deve specificare la denominazione dello stato estero in caratteri latini e in italiano.

Domanda 7.3

Chi lavora nel comune di attuale dimora abituale o in altro comune italiano deve specificare anche l'indirizzo del luogo abituale di studio o di lavoro.

Domanda 7.4

Deve rispondere solo chi si reca giornalmente al luogo di studio o di lavoro ovvero chi ha barrato la casella 1 ("Sì, mi reco al luogo di studio") o la casella 2 ("Sì, mi reco al luogo di lavoro") alla domanda 7.1.

Domanda 7.5

Deve rispondere solo chi si reca giornalmente al luogo di studio o di lavoro partendo dall'alloggio di dimora abituale ovvero chi ha barrato la casella 1 ("Da questo alloggio") alla domanda 7.4.